



Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

Data 11-03-2015
Protocollo 3747/A19050
Classificazione 009.010.020, 1/2015A

AI COMUNI DEL PIEMONTE

ALLE CCIAA

ALL'INPS REGIONALE

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Commercio su area pubblica – V.A.R.A. 2015.

La deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26/07/2010 “*Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i. – Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazione per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica*” ha, come noto, introdotto l’obbligo, per tutti coloro che esercitano l’attività di commercio su area pubblica da più di un anno alla data del 28 febbraio, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all’anno fiscale precedente, pena la revoca dell’autorizzazione o, comunque, in caso di esercizio ad altro titolo, l’impossibilità di esercitare l’attività di vendita su area pubblica.

A tale fine, in via generale:

- a partire dal 1° ottobre ed entro il 28 febbraio di ogni anno l’operatore presenta la documentazione riferita all’anno precedente per il rilascio del V.A.R.A (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche);
- i comuni, entro il 30 aprile di ogni anno, rilasciano il VARA, verificata la regolarità della documentazione prodotta.

Con esclusivo riferimento all’anno in corso, per effetto della deliberazione n. 2-1096 del 26/02/2015 le scadenze per la consegna della documentazione per gli operatori è il 30 aprile 2015, mentre i Comuni devono rilasciare il VARA entro il 30 giugno 2015.

La deliberazione regionale non richiede la dimostrazione della regolarità per tutti gli anni pregressi, ma considera sufficiente, per poter esercitare l’attività di commercio su area pubblica nel territorio regionale, la regolarità per l’anno precedente.

Per l’anno in corso la verifica della regolarità contributiva riguarda l’anno 2013.

Per agevolare gli operatori del commercio su area pubblica e le pubbliche amministrazioni interessate nello svolgimento delle attività di verifica e controllo dei dati, con la presente nota si rammentano le disposizioni e gli adempimenti in capo ad operatori e comuni.

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'OPERATORE

Secondo quanto sopra evidenziato, per l'anno in corso, l'operatore presenta la documentazione per il rilascio del VARA entro il 30 aprile 2015.

L'anno oggetto del è il 2013.

Si rammenta che **il VARA rilasciato nell'anno 2014 è valido fino al rilascio del nuovo VARA**, che deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2015, come disposto dalla deliberazione regionale.

DOCUMENTI PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA:

In via generale si rammenta che **si fa riferimento ai contributi dovuti per il 2013** e non a quelli versati nel 2013.

Le considerazioni svolte valgono con specifico riferimento ai soggetti che sono in attività da più di un anno alla data del 28 febbraio 2015.

1. Impresa senza dipendenti e senza coadiutori:

- L'operatore che svolge autonomamente l'attività in via principale e non secondaria può presentare gli **attestati di versamento dei contributi INPS (F24)** riferiti all'anno precedente (quindi riferiti al 2013) secondo le scadenze sotto indicate:
 - ❖ quattro rate sul minimale (scadenze 16 maggio 2013 – 16 agosto 2013 – 16 novembre 2013 – 16 febbraio 2014);
 - ❖ nonché, in caso di superamento del minimale di reddito delle due rate sul reddito eccedente da versare il 16 novembre 2013 ed il 31 luglio 2014.
- Qualora i pagamenti siano stati effettuati con date diverse, il Comune può verificare la correttezza del versamento secondo le seguenti modalità:
 - ❖ nel modello di pagamento F24:
 - verificare, nella “Sezione INPS, alla casella “MatricolaINPS/codiceINPS/filiale azienda”, il quartultimo numero il quale indica la rata in oggetto (es. 12345678912341678; 12345678912342678; 12345678912343678; 12345678912344678); (a titolo agevolativo si allega facsimile di modello F24 → **Allegato 1**);
 - verificare, nella casella “periodo di riferimento” la presenza dell'anno oggetto di verifica ovvero 01/2013-12/2013.
- In alternativa a tale modalità operativa, secondo i contenuti del D.P.R. 445/2000 i Comuni possono altresì procedere all'**acquisizione diretta del dato**, previa opportuna assunzione di accordi operativo-funzionali con le locali Direzioni provinciali dell'INPS.
- Infine l'operatore ha altresì facoltà di produrre un'**autocertificazione di regolarità contributiva** per l'anno precedente; in tal caso il Comune effettuerà i relativi controlli per verificare la veridicità di tali dichiarazioni, secondo le modalità previste a livello locale (a

titolo agevolativo si allega apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione come concordato con gli uffici dell'INPS regionale → **Allegato 2**).

2. Impresa con coadiutori:

- In caso di impresa con coadiutori la cifra Inps è correlata al numero degli operatori iscritti (titolare e coadiutori) ed è verificabile attraverso le suddette modalità. Ai fini della verifica della regolarità degli importi versati il Comune può richiedere l'esibizione del prospetto dell'emissione dei contributi per l'anno 2013, che ciascun iscritto alla Gestione Commercianti ha ricevuto dall'Istituto.
- per l'Inail il pagamento avviene in una sola rata nel modello F24 con scadenza 16 febbraio 2014.

3. Impresa con dipendenti:

- Il Comune può verificare la regolarità contributiva dell'impresa con dipendenti attraverso l'acquisizione degli attestati di versamento dei contributi INPS (F24) secondo le seguenti modalità:
 - ❖ verifica del titolare secondo le modalità sopra descritte;
 - ❖ con riferimento ai dipendenti il Comune, nel modello di pagamento F24 verifica:
 - nella "Sezione INPS, alla casella "Causale contributo" che sia presente la dicitura **DM10**;
 - **dei modelli F24 con dicitura DM10 l'operatore dovrà presentarne 12 con scadenze mensili posticipate che vanno pertanto dal 16 febbraio 2013 al 16 gennaio 2014**;
 - nella "Sezione INPS, alla casella "Periodo di riferimento" la progressività delle scadenze (02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014);
 - nella Sezione "INAIL" i relativi pagamenti che devono essere 12 con le scadenze che vanno da febbraio 2013 a gennaio 2014.
- In questo caso **il Comune può altresì optare per l'acquisizione diretta del dato sulla regolarità contributiva attraverso la richiesta del DURC, dato quest'ultimo non autocertificabile.**

4. Impresa con rischio specifico (soggetti che sono stati ammessi a formale rateizzazione del debito contributivo):

- In questo caso **l'operatore può presentare:**
 - ❖ **il piano di rientro accolto e notificato dall'Ente;**
 - ❖ **gli estratti di ruolo delle cartelle da cui si evinca la rateazione di Inps/Inail riferiti all'anno oggetto di verifica;**
 - ❖ **i relativi bollettini saldati e già scaduti.**
- In alternativa **il Comune può altresì optare l'acquisizione diretta del dato sulla regolarità contributiva attraverso la richiesta del DURC, dato quest'ultimo non autocertificabile.**

5. Oltre ai casi sopra descritti si rammenta infine per i lavoratori iscritti ad altre gestioni previdenziali (artigiani, imprenditori agricoli), i Comuni devono necessariamente acquisire direttamente il DURC, dato quest'ultimo non autocertificabile.

Per i lavoratori agricoli sono dovute quattro rate annuali con scadenza 16 luglio 2013 – 16 settembre 2013 – 16 novembre 2013 – 16 gennaio 2014.

6. **Per gli operatori stagionali** i Comuni dovranno indicare la stagionalità dell'attività, così che l'INPS possa verificare la regolarità con riferimento al solo periodo indicato. Infatti un'autorizzazione richiesta per attività stagionale nel 2014 dovrebbe avere come precedente un periodo altrettanto stagionale nel 2013 (sul quale effettuare la verifica).

In via generale quando l'impresa occupa collaboratori coordinati a progetto occorre richiedere il DURC poiché le modalità di controllo implicano la verifica della coerenza dei versamenti e delle denunce individuali che possono essere verificati solo dall'INPS.

Si ricorda inoltre che in caso di società di persone le verifiche devono essere fatte sia sulla società, sia in capo ad ogni singolo socio.

DOCUMENTI PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ FISCALE:

- L'operatore presenta la **Ricevuta dell'avvenuta presentazione del Modello Unico** o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;
- in alternativa il Comune può **acquisire direttamente il dato attraverso la Banca Dati** messa a disposizione dall'**Agenzia delle Entrate**.

DOCUMENTI PER LA VERIFICA DELLA REGOLARE ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO:

- Il Comune **acquisisce direttamente il dato camerale** attraverso la relativa Banca Dati;
- in alternativa l'operatore può produrre un'**Autocertificazione dei dati camerali**, con controllo successivo da parte del Comune.

- **Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda.**

PARTICOLARI CATEGORIE DI OPERATORI.

- **Soggetti che hanno iniziato l'attività da più di un anno rispetto alla data del 28 febbraio 2015, ma che non hanno lavorato neanche un giorno nel 2013. (OPERATORE INTERMEDIO)**

Considerato che la deliberazione regionale prevede, anche nei loro confronti, l'obbligo di provare la regolarità delle loro posizioni ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente, con nota prot. n. 0003412/DB1607 del 15/03/2013, è stato previsto, per tali operatori, il **rilascio del VARA semplificato**.

Il VARA semplificato viene rilasciato dal Comune con le seguenti modalità:

- **Regolare iscrizione alla Camera di Commercio attraverso:**
 - o l'**acquisizione diretta della visura camerale da parte del Comune**, dalla quale si evince che l'operatore ha iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2014 e prima del 28 febbraio 2014;
 - o con **autocertificazione dei dati camerali da parte dell'operatore**, previo controllo successivo del Comune;

- **Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda.**

- **Soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di un anno rispetto alla data del 28 febbraio 2015. (OPERATORE NUOVO)**

Per tali operatori, a seguito di sollecitazione di enti locali e operatori del comparto, si è reso necessario la definizione e l'adozione di modalità operativo procedurali di massima semplificazione, prevedendo, anche per tale tipologia di operatori il rilascio di un VARA semplificato, come previsto per l'operatore intermedio.

Il VARA semplificato viene rilasciato dal Comune con le seguenti modalità:

- **Regolare iscrizione alla Camera di Commercio attraverso:**
 - o l'acquisizione diretta della visura camerale da parte del Comune;
 - o con autocertificazione dei dati camerali da parte dell'operatore, previo controllo successivo del Comune;
- **Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda.**

Si evidenzia che per quest'ultima particolare tipologia di operatori il rilascio del VARA semplificato potrà avvenire al di fuori delle date imposte dalla deliberazione.

Naturalmente, a regime, all'operatore a cui è stato rilasciato il VARA semplificato, dovrà successivamente essere rilasciato il VARA (definitivo) che è rilasciato dai Comuni, o dalle associazioni di categoria in delega, secondo i contenuti della D.G.R. stessa.

- **Soggetti provenienti da fuori Regione**

Con riferimento a tali operatori, ai quali, per operare in Regione Piemonte, è richiesto il rispetto della normativa regionale in materia di verifica della regolarità contributiva, si ritiene che agli stessi debba essere rilasciato il VARA, ancorché al di fuori delle scadenze imposte dalla normativa regionale, in modo da rendere più agevoli i controlli anche in sede di mercato.

In proposito il soggetto interessato potrà rivolgersi al comune di maggior agio logistico.

COMUNE COMPETENTE AL RILASCIO DEL VARA.

Come già specificato nella nota del 28/02/2013, prot. n. 2622/DB1607 recante "DGR n. 20-380 del 26 luglio 2010: "Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità contributiva delle imprese del commercio su area pubblica." [Differimento di termini per l'anno di applicazione 2013.](#)", e ribadito nella nota del 15/03/2013, prot. n. 3412/DB1607 recante "Commercio su area pubblica VARA 2013 e altri adempimenti" in ottica di semplificazione, nel caso in cui l'operatore sia titolare di più autorizzazioni il VARA può essere rilasciato da un solo comune della Regione Piemonte.

In tal caso è l'operatore a dover scegliere a quale o a quali, fra i comuni di rilascio delle sue autorizzazioni, rivolgersi per il rilascio del VARA; lo stesso operatore deve inoltre preoccuparsi di comunicare la sua scelta anche agli altri comuni interessati, cioè agli altri comuni di rilascio delle autorizzazioni di cui egli è titolare, in modo da agevolare l'attività di verifica delle amministrazioni comunali.

Peraltro il VARA è riferito all'azienda e non all'autorizzazione, pertanto la validità del VARA rilasciato da un comune del Piemonte deve essere riconosciuta da tutti i comuni della Regione.

Nel caso in cui l'operatore per ragioni connesse alla sua organizzazione aziendale (ovvero nel caso in cui egli sia titolare di più autorizzazioni per il commercio su area pubblica e la sua azienda sia strutturata in modo tale che eventuali dipendenti e/o coadiutori esercitino per lui l'attività in più mercati contemporaneamente) **necessiti di una pluralità di VARA lo stesso può:**

- a) recarsi nei singoli comuni di rilascio di autorizzazione e **farsi rilasciare il VARA da ciascun Comune;**
- b) **farsi rilasciare tante copie autentiche dal Comune nel quale l'operatore ha deciso di rivolgersi quante sono le sue autorizzazioni;**
- c) **produrre, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ,dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del medesimo decreto, sulla conformità all'originale della copia del VARA in suo possesso.**

Per ogni altra delucidazione e per tutte le altre specifiche, non in contrasto con le recenti disposizioni semplificative, si rinvia alle indicazioni già fornite dal Settore nelle note:

- prot. n. 12253/DB1607 [del 17.10.2011](#) e nel relativo [Allegato A](#);
- prot. n. 2622/DB1607del 28.02.2013;
- prot. n. 3412/DB1607del 15.03.2013;
- prot. n. 9386/DB1607 del 13.08.2014.

Cordiali saluti.

Il Dirigente di Settore
Arch. Patrizia Vernoni



Visto: il Direttore regionale
Dott.ssa Giuliana Fenu



Referenti:

Dott.ssa Grazia Aimone

Dott.ssa Juliana Cerutti

Via Meucci n. 1 10121 Torino

011.432.3504

011.432.5493